



COMUNE DI PESCANTINA
(Provincia di Verona)

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
DI SOGGIORNO

- Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 29/11/2017
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 26/02/2018
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del __/__/2019

INDICE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 2 - ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA

ARTICOLO 3 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

ARTICOLO 4 - SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

ARTICOLO 5 - ESENZIONI

ARTICOLO 6 - MISURA DELL'IMPOSTA

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA

ARTICOLO 8 - (SOPPRESSO) OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

ARTICOLO 9 - VERSAMENTI

ARTICOLO 10 - DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

ARTICOLO 11 - SANZIONI

ARTICOLO 12 - RISCOSSIONE COATTIVA

ARTICOLO 13 - RIMBORSI

ARTICOLO 14 - CONTENZIOSO

ARTICOLO 15 - PUBBLICAZIONE

ARTICOLO 16 - FINALITÀ DELL'IMPOSTA

ARTICOLO 17 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

ART. 2 -ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Pescantina, così come definite dal Decreto Legislativo 23/05/2011 n. 79, dalla Legge Regionale 04/11/2002 n. 33, dal Titolo II° - Capo I° - della Legge Regionale n. 11/2013, nonché dal Decreto Regionale Sezione Turismo n. 42 del 13 agosto 2015. Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale.
3. Sono altresì soggetti all'imposta di soggiorno gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

ART. 3 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi a titolo non esaustivo: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, **bed & breakfast**, agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Pescantina.

ART. 4 - SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i non residenti nel Comune di Pescantina che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.
2. Anche ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, del decreto-legge n. 50/2017, il gestore della struttura ricettiva presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta è il soggetto responsabile del pagamento del tributo, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Nel caso previsto dall'art. 4, comma 5-bis, del decreto-legge n. 50/2017 deve essere nominato un rappresentante fiscale.

ART. 5 - ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al 14° anno compreso;
 - b) i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio del Comune di Pescantina, nonché coloro che assistono in ragione di un accompagnatore se il paziente è maggiorenne;
 - c) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio del Comune di Pescantina, per un massimo di due persone per paziente;
 - d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
 - e) gli autisti di pullman che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
 - f) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
 - g) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione comunale, provinciale e regionale o per emergenze ambientali;
 - h) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
 - i) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa.
2. L'esenzione di cui ai punti b) e c) è subordinata alla presentazione ai gestori della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.
- 3. L'esenzione di cui ai punti d), e), f), g), h) e i) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i..**

ART. 6 - MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del prezzo.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta comunale con propria deliberazione e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge.
- 3. Nelle strutture di cui all'art. 3, l'imposta è applicata fino ad un massimo di 7 (sette) pernottamenti per persona/per mese.**

ART. 7 - OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Pescantina sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. I relativi strumenti pubblicitari saranno predisposti a cura e a spese dell'Amministrazione comunale in più lingue.
2. Il gestore della struttura ricettiva dichiara all'ufficio tributi del Comune di Pescantina, entro 17 giorni dalla fine di ciascun quadrimestre solare il numero delle presenze, comprensivo delle eventuali

esenzioni, relative al quadrimestre precedente. **La dichiarazione deve essere presentata con modalità telematica obbligatoria, previa iscrizione al sistema informativo messo a disposizione dall'Amministrazione comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno.**

3. Il gestore della struttura è tenuto ad incassare l'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva e a riversare al Comune le relative somme, con le modalità previste dal successivo articolo 9.

4. I gestori delle strutture ricettive, in quanto agenti contabili, sottoposti al controllo giurisdizionali della Corte dei Conti, devono trasmettere al Comune annualmente entro il 30 gennaio, il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Modello 21), contenente le somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno dagli ospiti e le somme periodicamente riversate alla Tesoreria. Il conto di gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.

5. Il Conto della gestione, debitamente compilato e sottoscritto dall'agente contabile, deve essere trasmesso al Comune nelle seguenti modalità alternative:

- consegna dell'originale all'Ufficio Protocollo del Comune;
- invio dell'originale tramite raccomandata A.R.;
- invio all'indirizzo PEC, solo per chi è dotato di firma digitale.

ART. 8 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. (SOPPRESSO)

ART. 9 - VERSAMENTI

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, al termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza all'interno della propria ordinaria fattura/ricevuta fiscale, e al successivo versamento al Comune di Pescantina con le modalità di cui al successivo comma 2. Il gestore non deve inviare al Comune quietanze relative ai singoli ospiti. Il gestore deve conservare per cinque anni le quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui al precedente art. 5.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro 17 giorni dalla fine di ciascun quadrimestre solare in uno dei modi seguenti:

- a) mediante bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune di Pescantina;
- b) mediante versamento diretto presso la tesoreria del Comune di Pescantina;
- c) mediante altre forme di pagamento attivate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 10 - DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:

- a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati;
 - c) individuare forme di collaborazione con altri Enti ed Istituzioni al fine di reperire informazioni sulle strutture che offrono ospitalità ai turisti.
3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 11 - SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 257. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis dei D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Per la violazione dell'obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell'ospite per l'esenzione, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis dei D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 12 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate degli enti locali.

ART. 13 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo

predisposto dal Comune di Pescantina da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dodici.

ART. 14 - CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi del D. Lgs. n. 546 del 31/12/1992 e s.m.i..

ART. 15 - PUBBLICAZIONE

1. Al sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data della sua esecutività.

2. Il presente regolamento sarà pubblicato ai sensi di legge.

ART. 16 - FINALITÀ DELL'IMPOSTA

1. Il gettito dell'imposta deve essere finalizzato ad interventi turistici, attività di promozione, informazione, accoglienza, sicurezza, prevenzione, soccorso e manifestazioni turistiche.

2. Allo scopo di monitorare l'applicazione dell'imposta e di finalizzare la sua destinazione, il Sindaco o la Giunta comunale potrà istituire una commissione **con funzioni consultive e propositive** composta **da due** rappresentanti della Giunta stessa e **da un rappresentante per ogni associazione di categoria** principalmente interessate. Tale commissione si dovrà riunire almeno due volte l'anno in occasione della programmazione della spesa e del resoconto economico.

ART. 17 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 01/01/2018. **Le modifiche apportate al presente regolamento trovano applicazione dal 01.01.2020, per tutti gli adempimenti previsti per l'anno d'imposta 2020.**

2. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali la Giunta comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 7 e 9 del presente regolamento.

3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i Decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296, e il vigente regolamento delle entrate del Comune di Pescantina.